

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e in particolare l’articolo 8 (Funzioni delle Regioni);

richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 marzo 2001 recante atto di indirizzo e coordinamento di sistemi di affidamento dei servizi alla persona, ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 maggio 2001, n. 308 concernente “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi-residenziale, a norma dell’articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;

richiamata la legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 “Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane e inabili”;

richiamata la legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 “Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all’assistenza alle persone anziane, inabili e handicappate”;

richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 “Norme per la razionalizzazione dell’organizzazione del servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate dalla Regione” ed in particolare l’articolo 2 che prevede che la Regione assicuri, mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio socio-sanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali ed appropriati di assistenza previsti dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale;

richiamata la legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Modificazioni di leggi regionali e altri interventi”, e in particolare l’art. 17 che stabilisce che la Regione, in relazione all’interesse sovra comunale delle opere pubbliche dalla stessa realizzate e destinate all’assistenza delle persone anziani ed inabili, si fa carico delle opere di ampliamento, di ristrutturazione, nonché di altri interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento funzionale delle stesse strutture;

richiamata la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 “Approvazione del piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013” che si propone di migliorare la qualità dei servizi in ambito sanitario ed in particolare attraverso la condivisione con gli enti locali di piani di intervento di edilizia socio-assistenziale per l’adeguamento agli standard strutturali regionali ed erogazione dei conseguenti contributi;

richiamata la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, “Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”, e in particolare l’art. 16 che affida l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza domiciliare e microcomunità alle Unité des Communes, stabilendo altresì che entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, e quindi entro il 13 agosto 2019, tali servizi siano esercitati obbligatoriamente in forma associata mediante convenzione tra due o più Unités;

richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 265 in data 22 febbraio 2013 (Approvazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi dei servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali per anziani resi da soggetti pubblici e privati in Valle d’Aosta ai sensi della l.r. 93/1982. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 2282/2007 e 1557/2008. Sostituzione dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale 2957/2011);
- n. 492 in data 11 aprile 2014 (Modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 265 in data 22 febbraio 2013 e sostituzione del relativo allegato sui requisiti minimi

strutturali e organizzativi dei servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali per anziani resi da soggetti pubblici e privati in Valle d'Aosta ai sensi della l.r. 93/1982);

- n. 496 in data 15 aprile 2016 (Approvazione di disposizioni in materia di accreditamento delle strutture residenziali e delle attività in ambito sociale svolte, sul territorio regionale, da soggetti privati e del relativo manuale, ai sensi della L.R. 5/2000 2 e della L. 328/2000. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2541 in data 28 dicembre 2012 e n. 2063 in data 12 dicembre 2013, nonché del punto 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 1514 in data 31 ottobre 2014);
- n. 37 in data 16 gennaio 2015 (Approvazione della classificazione delle strutture socioassistenziali residenziali per anziani pubbliche e private in Valle d'Aosta in applicazione della deliberazione della Giunta regionale 492/2014 per applicazione del costo unitario ottimale ai sensi della l.r. 93/1982 e modifica del punto 1.4.7 - lettera c dell'allegato A alla DGR 492/2014);
- n. 1108 in data 19 agosto 2016 (Approvazione di nuove disposizioni in materia di realizzazione di strutture ed esercizio di attività in ambito sanitario, socio-sanitario, socioassistenziale e socio-educativo, ai sensi della L.R. 5/2000, con decorrenza dal 01/01/2017. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1362 in data 23/08/2013);
- n. 1671 in data 27 novembre 2017 (Approvazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, di nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e delle attività in ambito sanitario e sociale svolte sul territorio regionale da soggetti pubblici e privati, ai sensi della l.r. 5/2000. Revoca delle DGR 52/2010 e 496/2016.);
- n. 1885 in data 28 dicembre 2017 (Modificazioni all'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 492 in data 11 aprile 2014 concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi dei servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali per anziani resi da soggetti pubblici e privati in Valle d'Aosta ai sensi della l.r. 92/1982 e integrazione al punto 1 della DGR 655 in data 16.05.2014 concernente la definizione del costo unitario ottimale per gli enti gestori delle strutture socio-assistenziali per anziani);
- n. 1677 in data 28 dicembre 2018 (Modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 37 in data 16 gennaio 2015 e sostituzione del relativo allegato recante la classificazione delle strutture socio-assistenziali residenziali pubbliche e private per anziani);
- n. 167 in data 15 febbraio 2019 (Approvazione, ai sensi della l.r. 5/2000, di nuove disposizioni in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività, nonché di accreditamento in ambito sanitario e sociale. Sostituzione degli allegati alle DGR 1108/2016 e 1671/2017);

richiamato il punto 3 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 1677/2018 che, sostituendo il punto 4 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 37/2015, stabilisce di fissare al 31 dicembre 2020 il termine per la presentazione da parte di tutte le strutture esistenti della richiesta di autorizzazione all'esercizio dei servizi socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali per anziani;

richiamato altresì il punto 5 del dispositivo della sopra citata deliberazione, che stabilisce di subordinare la proroga alla presentazione, da parte degli enti gestori che non hanno provveduto alla richiesta di autorizzazione per tutte le strutture gestite, di un programma di razionalizzazione ed adeguamento delle strutture volto all'ottenimento dell'autorizzazione entro la nuova scadenza, da presentarsi entro il 13 agosto 2019, in corrispondenza della scadenza dei cinque anni di entrata in vigore della disposizione di legge regionale 5 agosto 2014, n. 6;

richiamato inoltre il punto 7 del dispositivo della DGR 1677/2018 il quale stabiliva che i finanziamenti di cui alla l.r. 80/1990 sarebbero stati erogati solo alle strutture in regola con l'autorizzazione all'esercizio ovvero a quelle inserite all'interno dei programmi di razionalizzazione ed adeguamento;

dato atto che ad oggi i servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali per anziani non risultano essere, in nessun caso, esercitati in forma associata mediante convenzione tra due o più Unités ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 6/2014;

dato atto altresì che sono in corso di valutazione, da parte della Regione, delle modalità alternative di gestione dei servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali per anziani, diverse da quelle esistenti e da quelle disciplinate dalla l.r. 6/2014;

dato atto che le Unités des Communes soggette all'obbligo di presentazione, entro il 13 agosto 2019, di un programma di razionalizzazione ed adeguamento delle strutture volto all'ottenimento dell'autorizzazione entro la nuova scadenza, hanno manifestato dubbi e criticità in relazione al contenuto ed alla forma di tale documento;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza dei Presidenti delle Unités des Communes valdôtaines del 16 luglio 2019, prot. 861 del 25 luglio 2019, dal quale risulta che i Presidenti delle Unités des Communes presenti hanno manifestato la necessità di prorogare i termini stabiliti dalla DGR 1677/2018;

ritenuto pertanto opportuno, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della gestione dei servizi socio-assistenziali, prorogare le scadenze definite ai punti 3 e 5 del dispositivo della DGR 1677/2018, nonché fornire precisazioni in merito al contenuto e alle finalità del programma di razionalizzazione ed adeguamento delle strutture e ripristinare l'erogabilità dei finanziamenti di cui alla l.r. 80/1990 a tutte le strutture esistenti;

considerato che, per quanto riguarda le strutture pubbliche non autorizzate nel Comune di Aosta, è necessario tenere in considerazione le tempistiche per il completamento dei lavori per la realizzazione del centro polivalente socio-sanitario nell'area compresa tra via Brocherel, via Monte Emilius e corso Ivrea, ai sensi dell'Accordo di programma approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1250 del 15 giugno 2012, in quanto ad esso collegate;

preso atto del parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, espresso in data 30 luglio 2019, prot. 884/CPEL, dal Consiglio permanente degli Enti Locali della Valle d'Aosta, come previsto dalla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28.12.2018, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR n. 377 in data 29 marzo 2019, e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla Dirigente della Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari dell'Assessorato sanità, salute, politiche sociali e formazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Mauro Baccega;

all'unanimità dei voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di fissare al 30 giugno 2021 il termine per la presentazione, da parte di tutte le strutture esistenti, della richiesta di autorizzazione all'esercizio dei servizi socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali per anziani, ai sensi della deliberazione della giunta regionale n. 167 del 15 febbraio 2019;
- 2) di subordinare la proroga alla presentazione da parte degli enti gestori che non hanno provveduto alla richiesta di autorizzazione per tutte le strutture gestite, di un programma di razionalizzazione ed adeguamento delle strutture volto all'ottenimento dell'autorizzazione entro la nuova scadenza, da presentarsi improrogabilmente entro il 31 ottobre 2019;
- 3) di stabilire che il programma di razionalizzazione ed adeguamento delle strutture volto all'ottenimento dell'autorizzazione entro la nuova scadenza, per il quale non è previsto alcun requisito di forma, ha una finalità meramente ricognitiva ed è volto, mediante analisi dei singoli casi e ipotesi di azioni da mettere in atto ai fini dell'adeguamento alle disposizioni normative citate in premessa, a fornire all'Amministrazione regionale un quadro informativo completo in merito agli intendimenti di ciascun ente gestore;
- 4) di stabilire che, per quanto riguarda le strutture pubbliche non autorizzate del Comune di Aosta, saranno ulteriormente prese in considerazione le tempistiche per il completamento dei lavori per la realizzazione del centro polivalente socio-sanitario nell'area compresa tra via Brocherel, via Monte Emilius e corso Ivrea, ai sensi dell'Accordo di programma approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1250 del 15 giugno 2012, in quanto ad esso collegate;
- 5) di stabilire che, in conseguenza alle proroghe di cui sopra, i finanziamenti di cui alla l.r. 80/1990 e successive modificazioni saranno erogati a tutte le strutture esistenti, indipendentemente dal fatto che siano autorizzate ovvero inserite all'interno dei programmi di razionalizzazione ed adeguamento;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
- 7) di stabilire che dell'approvazione della presente deliberazione sia data comunicazione, a cura della Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, agli enti gestori pubblici e privati di servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali per anziani, al Dipartimento politiche sociali nonché all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

§